

Venezia, 2 settembre 2021  
prot n.

Al Personale docente strutturato e a contratto  
Agli Studenti  
Ai Dottorandi  
Agli Specializzandi  
Agli Assegnisti di ricerca  
Ai Borsisti di ricerca  
Ai Visiting professors  
Ai Tirocinanti  
Ai Titolari di contratto di collaborazione per didattica o ricerca

e, p.c.

Al Magnifico Rettore  
Ai Dirigenti  
Al Referente Covid di Ateneo  
Al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione  
Al Medico Competente

*[English version below]*

**Oggetto: Disposizioni operative in applicazione delle disposizioni per la prevenzione dal contagio SARS-CoV-2 a partire dal 1° settembre 2021**

Facendo seguito alla comunicazione rettorale del 16 agosto avente per oggetto "Certificazione verde (green pass): comunicazione del Rettore" (reperibile insieme alle altre comunicazioni in merito all'indirizzo <http://www.iuav.it/Ateneo1/eventi-del/CORONAVIRU/COVID-AGGI/index.htm>), in applicazione delle disposizioni del DL 6 agosto 2021, n. 111, si forniscono le ulteriori indicazioni operative **in vigore dal 1° settembre 2021** per l'accesso alle sedi dell'Università Iuav di Venezia.

Le disposizioni che seguono recepiscono altresì le indicazioni della Commissione di ateneo per la definizione dei piani volti alla ripresa delle attività nelle fasi post-isolamento da COVID-19 e la nota del Ministro dell'Università e della Ricerca del 31 agosto 2021.

Dal 1 settembre l'accesso alle sedi dell'ateneo sarà consentito **solo** esibendo la certificazione verde COVID-19 (green pass) in corso di validità. Per effettuare i controlli il personale autorizzato sarà posizionato all'ingresso ovvero si sposterà all'interno delle sedi stesse per eventuali verifiche a campione.

In mancanza della certificazione verde è vietato l'accesso alle strutture dell'Ateneo.

Apposita informativa circa le misure di sicurezza da osservare e le modalità di verifica del possesso del green pass è affissa all'ingresso delle sedi Iuav e pubblicata sul sito internet di ateneo.

Le disposizioni relative al possesso delle certificazioni verdi COVID-19 peraltro non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021  
<https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=82047&parte=1%20&serie=null>

Sono inoltre confermate tutte le misure minime di sicurezza già previste dalle precedenti disposizioni normative (utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie mediante mascherina chirurgica o con grado di protezione superiore, rispetto della distanza di sicurezza interpersonale, divieto di accesso con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° C, tracciamento della presenza presso le sedi).

In base all'art. 13 del DPCM 17 giugno 2021, la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando l'applicazione mobile descritta nell'allegato B, paragrafo 4, del DPCM. L'impiego dell'applicazione garantisce, in particolare, che si renda unicamente possibile controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.

Le verifiche saranno disposte per tutti coloro che accederanno alle sedi dell'ateneo e solo per gli studenti avverranno a campione.

In caso di violazione delle suddette prescrizioni, fermo restando il principio in base al quale l'esercizio del potere sanzionatorio si riferisce alle attività che debbano svolgersi necessariamente in presenza, alla luce della specifica organizzazione che l'ateneo abbia ritenuto di adottare nell'esercizio della propria autonomia – ciò riguarda non solo l'attività didattica frontale, ma anche le altre attività quali, a titolo di esempio, esami, ricevimento studenti, partecipazione alle sedute di laurea o agli organi collegiali, come pure l'adempimento degli ulteriori obblighi derivanti dalla legislazione vigente per le quali l'ateneo, nell'ambito della propria programmazione, non abbia stabilito un eventuale svolgimento con modalità alternative a quella "prioritariamente in presenza"- sono altresì previste alcune misure sanzionatorie.

Per il personale docente dipendente dell'ateneo, il mancato rispetto delle disposizioni citate viene considerato come una "assenza ingiustificata" con le seguenti conseguenze:

- a partire dal 5° giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso senza retribuzione, né altro compenso

- per norma di carattere generale, anche per le giornate comprese fra il primo e il quarto giorno, non sono dovute "retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato"

Per il computo delle giornate di assenza, la sospensione del rapporto di lavoro (come pure della retribuzione o di altro compenso o emolumento, comunque denominato) verrà applicata alla quinta occorrenza del mancato rispetto del dovere di possesso e dell'obbligo di esibizione della certificazione.

Inoltre, per tutti i destinatari delle misure in oggetto, ai sensi del comma 5 dell'art. 9-ter richiamato, la violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 relative al possesso, obbligo di esibizione e controllo da parte dei responsabili del green pass, è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000).

Si ricorda che la ULSS 3 Serenissima della Regione Veneto sostiene la vaccinazione quale principale strumento di prevenzione della pandemia e pertanto invita quanti non fossero

ancora vaccinati a prenotarsi negli slot aperti che garantiscono ampia accessibilità oraria e territoriale. È possibile effettuare la prenotazione accedendo al sito:

<https://www.aulss3.veneto.it/Vaccino-COVID-19>

Le presenti disposizioni saranno soggette ad aggiornamento nel caso di ulteriori indicazioni da parte delle autorità competenti.

Cordiali saluti,

Il Direttore generale

---

### **Operational instructions implementing the measures for the prevention of SARS-CoV-2 infection as of 1 September 2021**

Following the Rector's communication of 16 August concerning "Green pass for in-person activities at the university" (available with the other relevant communications at <http://www.iuav.it/Ateneo1/eventi-del/CORONAVIRU/COVID-AGGI/index.htm>), under the provisions of Decree-Law no. 111 of 6 August 2021, please find below further operational instructions for access to luav premises, **in force from 1 September 2021**.

The following provisions also incorporate the indications of the university committee for the definition of plans for the resumption of activities in the post-isolation phases from COVID-19 and the note of the Minister of University and Research of 31 August 2021.

As of 1 September, access to the university premises is possible only with a valid COVID-19 Green Pass. Authorised personnel will carry out checks at the entrances or inside the buildings for random checks.

Without Green Pass, access to the university premises is forbidden.

Information on safety measures and the verification of the Green Pass is also posted at the entrance of all luav premises and published on the University website.

The provisions regarding the possession of COVID-19 Green Pass, however, do not apply to those exempt from the vaccination based on an appropriate medical certificate issued following the criteria defined in the Ministry of Health circular of 4 August 2021  
<https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=82047&parte=1%20&serie=null>

In addition, all safety measures previously shared are confirmed (respiratory protection devices such as surgical masks or other devices with higher protection degree, interpersonal safety distance, prohibition of access with respiratory symptoms or body temperature higher than 37.5°, presence tracking on the premises).

According to Article 13 of the Prime Ministerial Decree of 17 June 2021, the verification of the COVID-19 green pass is carried out by scanning the two-dimensional barcode with the application described in Annex B, paragraph 4, of the above mentioned Prime Ministerial Decree. The use of the application guarantees that it is only possible to check the

authenticity, validity, and integrity of the certificate, and to know the identity of the holder, without disclosing the information upon which the Green Pass was issued.

Checks will be carried out on all those entering the university premises and only for students on a random basis.

In the event of a violation of the aforesaid provisions, sanctions are also established, given the principle that sanctioning refers to activities that must necessarily be carried out in presence, according to the specific organisation that the university has decided to adopt in the exercise of its autonomy. This concerns not only in-person teaching activities but also other activities such as, for example, examinations, office-hours, participation in degree sessions or governing bodies, as well as further obligations deriving from current legislation for which the university has not established alternative modalities to the "in-person priority".

For luav teaching staff, failure to comply with the above provisions is considered as an "unjustified absence" with the following implications:

- from the 5th day of absence, the employment relationship is suspended without remuneration or other compensation

- as a general rule, even for the days between the first and the fourth day, no "pay or other remuneration or emolument otherwise denominated" is due

For the calculation of days of absence, suspension of employment relationships (as well as of pay or other remuneration or emoluments, otherwise designated) shall apply to the fifth occurrence of non-compliance with the duty to hold and show the Green Pass.

In addition, for all recipients of the measures in question, according to paragraph 5 of the aforementioned Article 9-ter, the violation of the provisions of paragraphs 1 & 4 relating to the possession, obligation to exhibit and check by those responsible for the green pass, is sanctioned under Article 4 of Decree-Law No. 19 of 25 March 2020, converted, with amendments, by Law No. 35 of 22 May 2020 (administrative sanction of the payment of a sum between 400 and 1,000 euros).

Please note that ULSS 3 Serenissima of the Veneto Region supports vaccination as the main tool for preventing the pandemic and therefore invites all those who have not yet been vaccinated to book their place as wide availability in terms of time and area is guaranteed. Reservations can be made on the following website <https://www.aulss3.veneto.it/Vaccino-COVID-19>

These provisions will be updated in the event of further indications from the competent authorities.

Best regards

luav director-general